

## I politici non pagheranno per gli atti dei dirigenti

Le norme «salva Renzi» raddoppiano. Tra gli emendamenti presentati al disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione spicca quello ai sensi del quale si prevede il «rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale». Si deve evidentemente attendere il decreto legislativo che attuerà il principio indicato. Ma fin d'ora si può concludere che se sarà tradotto nel senso piuttosto evidente espresso dalla norma, vi sarà un'area di non imputabilità ex lege degli organi politici per gli atti posti in essere dai dirigenti, nell'ambito della propria funzione gestionale.

Da un lato, questa previsione potrebbe chiarire una volta e per sempre che i dirigenti non possono farsi «scudo» di non meglio precisati «indirizzi politici» per la loro attività, chiarendo meglio, dunque, i livelli di responsabilità.

Dall'altro, la norma però escluderebbe totalmente gli organi di governo da responsabilità per il processo di formazione delle decisioni gestionali, alle quali, sovente, non sono del tutto estranei, in particolare quando si tratta dell'attività gestionale condotta dai dirigenti all'apice dell'organizzazione, chiamati a tradurre in atti gestionali e progetti operativi programmi di natura politico-amministrativa.

Sotto questo aspetto, la disposizione apparirebbe applicabile a un evento piuttosto noto, che può essere considerato paradigmatico: la condanna subita dall'attuale premier per danno erariale, dovuta all'assunzione nel suo staff di presidente della provincia e in quello degli asses-

sori di quattro dipendenti inquadrati come funzionari, pur essendo privi di laurea. Se la stesura del decreto delegato attuativo dell'emendamento confermasse un'area di piena e totale non imputabilità dell'organo di governo per decisioni gestionali, da una vertenza come quella esemplificata, ancora in corso in fase di appello, occorrerebbe estromettere proprio gli organi di governo coinvolti. Lo stesso avverrebbe per molti altri casi.

Si assisterebbe, dunque, a una sorta di replica di una noma «salva premier». Nell'altro spezzone della riforma della pubblica amministrazione, il dl 90/2014, come si ricorderà, c'è un'altra previsione normativa utile al caso della provincia di Firenze: la modifica dell'articolo 90 del dlgs 267/2000, per effetto della quale sarà possibile ai sindaci (non più ai presidenti delle province, perché la legge 190/2014 fa loro divieto di assumere personale in staff ai sensi dell'articolo 90) assumere nei propri staff personale anche non laureato, potendolo retribuire addirittura con stipendi da dirigente, stipendi, ovviamente, irraggiungibili se detto personale non laureato ambisse ad essere assunto per concorso, perché la laurea è essenziale ai fini della stessa ammissibilità della domanda.

Sempre in tema di responsabilità erariale, gli emendamenti introducono un'altra novità. Si escluderà, infatti, la responsabilità amministrativa dei dirigenti nel caso in cui adottino scelte gestionali che comportino il mancato raggiungimento dei risultati previsti dai sistemi di valutazione (scatta la responsabilità «dirigenziale», che può comportare anche il licenziamento), ma che siano configurabili come «in sé legittime».

Sarà, allora, fondamentale che i decreti delegati definiscano in maniera ferrea i confini tra atti e competenze degli organi di governo e simmetrici atti e competenze gestionali, per non ingenerare confusione e ingolfamento dei procedimenti davanti alla magistratura contabile.

